



NEW MILLENNIUM SICAV

---

**NEW MILLENNIUM**

**Società d'investimento a Capitale Variabile (SICAV)**

Sede Legale:  
19-21, Boulevard du Prince Henri  
L-1724 Lussemburgo  
*R.C.S. Luxembourg B 71 256*

---

**STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STAORDINARIA  
DEL 25 NOVEMBRE 2005 – N. 699**

---



NEW MILLENNIUM SICAV

---

Il presente Statuto è traduzione fedele dell'ultimo Statuto ricevuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

**NEW MILLENNIUM SICAV**



## **1. DENOMINAZIONE SOCIALE, DURATA, OGGETTO, SEDE LEGALE**

### **ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE SOCIALE**

E' costituita, tra i sottoscrittori e tutti coloro che potrebbero diventare azionisti, una società sotto forma di società per azioni, sottoposta al regime delle società di investimento a capitale variabile ("société d'investissement à capital variable") con la denominazione **NEW MILLENNIUM** (d'ora in poi denominata la "Società").

### **ARTICOLO 2: DURATA**

La società è costituita per una durata indeterminata. Può essere sciolta per decisione dell'assemblea generale che delibererà con le stesse modalità richieste in caso di modifica dello Statuto, ai sensi dell'articolo 34 del presente Statuto.

### **ARTICOLO 3: OGGETTO**

Oggetto esclusivo della società è investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari diversificati e/o in altri strumenti finanziari liquidi e/o in altri attivi autorizzati dalla Parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "Legge"), allo scopo di ripartire i rischi di investimento e di rendere partecipi i suoi azionisti dei risultati della gestione delle sue attività.

La Società potrà adottare qualunque iniziativa e svolgere tutte le transazioni che riterrà utili per adempiere e sviluppare il suo scopo sociale nella massima misura consentita dalla Legge.

### **ARTICOLO 4: SEDE LEGALE**

La sede legale è stabilita in Lussemburgo. Su delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite delle succursali o degli uffici, sia nel Gran Ducato del Lussemburgo che all'estero.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che si siano verificati o siano imminenti avvenimenti straordinari di natura politica o militare, che potrebbero compromettere la normale attività nella sede legale o l'agevole comunicazione tra questa sede e i soggetti all'estero, può trasferire provvisoriamente la sede legale all'estero fino alla completa cessazione di tali circostanze straordinarie; questo provvedimento provvisorio non avrà comunque alcun effetto sulla nazionalità della società, la quale, nonostante questo trasferimento provvisorio, resterà lussemburghese.

## **2. CAPITALE, VARIAZIONI DI CAPITALE, CARATTERISTICHE DELLE AZIONI**

### **ARTICOLO 5: CAPITALE SOCIALE**

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere, in qualsiasi momento, azioni relative ai diversi comparti dell'attivo.

Il capitale sociale della società sarà pari in qualsiasi momento alla somma dei patrimoni netti dei differenti comparti della società come definiti dall'articolo 10 del presente Statuto.

Il capitale minimo della società è di Euro 1.250.000.

La società costituisce un'unica entità legale, tuttavia gli attivi di ciascun comparto saranno investiti a vantaggio esclusivo degli azionisti di quel comparto, e gli attivi di uno specifico comparto rispondono esclusivamente delle passività, impegni ed obblighi di quel comparto.



#### **ARTICOLO 6: VARIAZIONI DEL CAPITALE**

L'importo del capitale è eguale in ogni momento al totale del patrimonio netto della società. E' suscettibile sia di aumenti risultanti dall'emissione da parte della società di nuove azioni, che di diminuzioni conseguenti al riacquisto, da parte della società, di azioni degli azionisti che ne facciano richiesta.

#### **ARTICOLO 7 : FORMA DELLE AZIONI**

La società, per ogni comparto può emettere azioni, nominative e/o al portatore, e di diverse classi. La società può anche emettere frazioni di azioni, solo nominative, di ogni classe (millesimi). Per le azioni nominative l'azionista riceve una conferma della sua sottoscrizione, a meno che decida di ricevere dei certificati azionari.

Nel caso di emissione di azioni al portatore, i certificati sono emessi nella forma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Se un possessore di azioni al portatore richiede la conversione dei suoi certificati in certificati di forma differente, il costo di tale conversione è a suo carico.

Se un titolare di azioni nominative richiede l'emissione di più certificati per le sue azioni, il costo di tali certificati aggiuntivi sarà a suo carico. I certificati azionari devono essere firmati da due amministratori. Le due firme possono essere sia autografe, sia stampate, sia mandate via fax. Tuttavia, una delle firme può essere apposta da una persona delegata a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione; in tal caso la firma deve essere autografa. La società può emettere dei certificati provvisori nelle forme stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni sono emesse successivamente all'accettazione della sottoscrizione. I certificati azionari sono consegnati solo dopo il pagamento da parte del sottoscrittore del prezzo di acquisto.

Il pagamento dei dividendi è effettuato agli azionisti: per le azioni nominative all'indirizzo indicato nel registro degli azionisti e per le azioni al portatore su presentazione della cedola appropriata di tali dividendi.

Tutte le azioni emesse dalla società, ad eccezione di quelle al portatore, sono iscritte nel registro degli azionisti tenuto dalla società o dai soggetti incaricati dalla società per tale scopo; l'iscrizione deve indicare il nome, la residenza ed il numero di azioni nominative detenute da ciascun azionista.

Ogni trasferimento di proprietà delle azioni nominative deve essere iscritto nel registro degli azionisti.

Il trasferimento di proprietà delle azioni al portatore deve essere effettuato con la consegna del certificato azionario al nuovo proprietario delle azioni.

Il trasferimento della proprietà delle azioni nominative deve avvenire:

- a) se sono stati emessi dei certificati, con la consegna del o dei certificati rappresentanti tali azioni, insieme ad ogni altro documento richiesto dalla società e
- b) se non sono stati emessi dei certificati, con una dichiarazione di trasferimento di proprietà scritta, annotata sul registro degli azionisti, datata e firmata dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari.

Ogni azionista nominativo deve fornire alla società un indirizzo al quale possono essere inviate tutte le comunicazioni e tutte le informazioni della società. Tale indirizzo è anche iscritto nel registro degli azionisti.

Nel caso in cui l'intestatario di azioni nominative non fornisca l'indirizzo alla società, ne viene fatta menzione nel registro degli azionisti, e viene supposto che l'indirizzo dell'azionista sia la sede sociale della società o qualsiasi altro indirizzo stabilito periodicamente dalla società, ciò fino a che un altro indirizzo non venga fornito dall'azionista. L'azionista può in ogni momento far modificare l'indirizzo indicato nel registro degli azionisti con una comunicazione scritta inviata alla sede sociale della società od a qualsiasi altro indirizzo fissato dalla società.



Se il pagamento eseguito da un sottoscrittore ha come risultato l'assegnazione di diritti su frazioni di azioni, il sottoscrittore non ha diritto di voto relativamente a tale frazione, ma ha diritto, nella misura determinata dalla società con riferimento al calcolo delle frazioni, ad una quota percentuale sia dei dividendi, sia dei ricavi del riscatto o della liquidazione. Per le azioni al portatore vengono emessi solo certificati rappresentativi di azioni intere.

La società riconosce un solo azionista per ogni azione. In caso di comunione o di nuda proprietà e di usufrutto, la società può sospendere l'esercizio dei diritti derivanti dall'azione o dalle azioni relative, fino al momento in cui venga nominato un avvocato come rappresentante dei comproprietari e degli usufruttuari della società.

#### **ARTICOLO 8: PERDITA O DISTRUZIONE DEI CERTIFICATI AZIONARI**

Quando un azionista può dimostrare alla società che il suo certificato azionario è stato smarrito o distrutto, dietro sua richiesta, può essere emesso un duplicato alle condizioni e con le garanzie determinate dalla società, principalmente sotto forma d'assicurazione, senza pregiudicare ogni altra forma di garanzia che la società ritenga opportuna. Dall'emissione del nuovo certificato, sul quale è menzionato che si tratta di un duplicato, il certificato originale non ha più alcun valore.

I certificati azionari danneggiati o deteriorati possono essere sostituiti su disposizione della società. Tali certificati danneggiati o deteriorati devono essere restituiti alla società ed annullati senza indugio.

La società può, a sua discrezione, addebitare all'azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato e di ogni altra spesa ragionevole sostenuta dalla società in relazione all'emissione, all'iscrizione nel registro o alla distruzione del vecchio certificato.

#### **ARTICOLO 9: LIMITAZIONI ALLA PROPRIETÀ DELLE AZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione può limitare o impedire la proprietà delle azioni della società a qualsiasi persona fisica o giuridica, se ritiene che tale proprietà costituisca una violazione della legge del Gran Ducato di Lussemburgo o estera, o che possa implicare un assoggettamento impositivo della società in paesi diversi dal Gran Ducato o possa in qualche altro modo essere pregiudizievole alla società.

A tal fine la società può :

- a) rifiutare l'emissione di azioni e l'iscrizione del trasferimento di proprietà delle azioni qualora ritenga che tale emissione o tale trasferimento di proprietà abbia o possa avere come conseguenza l'assegnazione della proprietà dell'azione ad una persona che non sia autorizzata a detenere azioni della società;
- b) richiedere, in ogni momento, a qualsiasi persona risultante dal registro degli azionisti, o a qualsiasi altra persona che richieda l'iscrizione del trasferimento di proprietà delle azioni, le informazioni o i documenti ritenuti necessari, eventualmente accompagnati da una dichiarazione giurata, al fine di stabilire se le azioni sono o saranno di proprietà di una persona non autorizzata a detenere azioni della società;
- c) procedere al riacquisto obbligatorio di ogni azione qualora si ritenga che una persona non autorizzata a detenere azioni della società, sia singolarmente che unitamente ad altre persone, sia proprietaria di azioni della società, o procedere al riacquisto obbligatorio di tutte o di una parte delle azioni qualora la società ritenga che una o più persone siano proprietari di una percentuale delle azioni in misura tale da rendere applicabili alla società leggi fiscali o altre leggi, di giurisdizioni diverse da quella del Lussemburgo. In questo caso, la procedura è la seguente:

la società invia un avviso (di seguito denominato avviso di riacquisto) all'azionista titolare delle azioni o risultante iscritto nel registro degli azionisti quale proprietario delle azioni da riacquistare; nell'avviso di riacquisto sono specificati i titoli da riacquistare, il prezzo di riacquisto ed il luogo in cui tale prezzo è pagabile. L'avviso di riacquisto dovrà essere inviato all'azionista con lettera raccomandata indirizzata al suo ultimo recapito conosciuto od a quello iscritto nel registro degli azionisti. L'azionista in questione è



obbligato a restituire alla società senza ritardo il o i certificati, se ne possiede, rappresentanti le azioni specificate nell'avviso di riacquisto. Immediatamente successivamente alla chiusura degli uffici nel giorno specificato nell'avviso di riacquisto, l'azionista cesserà di essere il proprietario delle azioni specificate nell'avviso di riacquisto; se si tratta di azioni nominative il suo nome sarà cancellato, in quanto titolare di tali azioni, dal registro degli azionisti; se si tratta di azioni al portatore, il o i certificati rappresentativi di tali azioni saranno annullati nei libri sociali;

- il prezzo al quale tali azioni sono riacquistate (prezzo di riacquisto), è uguale al valore patrimoniale netto delle azioni della società determinato, in conformità all'articolo 10 del presente Statuto, alla data di redazione dell'avviso di riacquisto;
  - il pagamento del prezzo di riacquisto viene effettuato al proprietario delle azioni nella valuta di valutazione del relativo comparto; l'ammontare viene depositato dalla società presso una banca, in Lussemburgo o altrove (come specificato nell'avviso di riacquisto) che effettua il pagamento all'azionista in questione dietro restituzione del o dei certificati, se in possesso, rappresentanti le azioni indicate nell'avviso di riacquisto. Dal momento del pagamento della somma in questione, nessuna persona avente interessi sulle azioni menzionate nell'avviso di riacquisto, può far valere dei diritti sulle stesse né può esercitare alcuna azione legale contro la società e i suoi beni, salvo il diritto di colui che risulta essere proprietario delle azioni, di ricevere il prezzo di riacquisto (senza interessi) depositata nella banca dietro consegna del o dei certificati, se sono stati emessi;
  - l'esercizio, da parte della società, dei diritti conferiti dal presente articolo non può in alcun caso essere messo in discussione o annullato per il fatto che non vi siano sufficienti prove per dimostrare la titolarità delle azioni in capo ad una persona come accertato dalla società alla data dell'avviso di riacquisto, alla sola condizione che la società eserciti i suoi poteri in buona fede; e
- d) la società può rifiutare, in sede di assemblea degli azionisti, il diritto di voto a qualsiasi persona che non sia autorizzata a detenere le azioni della società. In particolar modo, la società può limitare o vietare la proprietà di azioni della società ai cittadini degli Stati Uniti d'America. Il termine cittadino degli Stati Uniti d'America comprende ogni nativo, cittadino o residente degli Stati Uniti d'America o di uno dei loro territori o possedimenti o regioni sotto la loro giurisdizione, o le persone che vi risiedono stabilmente (ivi compreso la successione di qualsiasi persona, società di persone o di capitali ivi costituite o organizzate).

Qualora risulti che un azionista di una classe di azioni riservata ad investitori istituzionali (come precisato nel prospetto della società) non sia un investitore istituzionale, la società può o riacquistare le azioni in questione o convertirle in azioni di una classe non riservata ad investitori istituzionali (a condizione che esista una tale classe con caratteristiche analoghe), ed informare i relativi azionisti di tale conversione.

### **3. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO, EMISSIONE E RISCATTO DELLE AZIONI, SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO, DELL'EMISSIONE E DEL RISCATTO DELLE AZIONI**

#### **ARTICOLO 10: VALORE DEL PATRIMONIO NETTO**

Il valore netto delle azioni di ogni comparto della società è determinato periodicamente dalla società ma in nessun caso, meno di due volte al mese, nei giorni determinati dal Consiglio d'Amministrazione (il giorno di determinazione del valore netto delle azioni è denominato nel presente Statuto giorno di valutazione). Se il giorno di valutazione è un giorno festivo in Lussemburgo, il giorno di valutazione è il primo giorno lavorativo successivo.

Il valore del patrimonio netto è espresso nella valuta di riferimento di ogni comparto ed è calcolato per ogni comparto interessato dividendo il patrimonio netto di ciascuna classe di azioni per il numero totale delle azioni in circolazione per ciascuna classe. La divisa di consolidamento della società è l'EURO.



La percentuale dell'attivo netto globale attribuibile ad ogni classe di azioni di ciascun comparto viene corretta sulla base della distribuzione di dividendi e delle sottoscrizioni/riscatti a valere sul comparto nei seguenti casi:

**primo**, quando un dividendo è pagato alle azioni di distribuzione di un comparto, l'attivo netto attribuibile alle azioni di quella classe e di quel comparto è diminuito dell'importo globale dei dividendi (provocando quindi una diminuzione della percentuale dell'attivo netto globale attribuibile a questa classe d'azioni), mentre l'attivo netto del comparto, relativo alla classe di azioni di capitalizzazione dello stesso rimane invariato (provocando un aumento della percentuale dell'attivo netto globale attribuibile a questa classe d'azioni).

**secondo**, al momento del riacquisto di azioni di una classe di azioni, l'attivo netto corrispondente è aumentato dell'ammontare incassato o diminuito dell'ammontare pagato.

La valutazione dell'attivo netto dei differenti comparti della società è effettuata nel modo seguente:

**I. Le attività della società sono composte in particolare da:**

1. tutti valori contanti in cassa o in deposito, compresi gli interessi scaduti non ancora incassati e gli interessi maturati su tali depositi fino al giorno di valutazione;
2. tutti i titoli e gli effetti pagabili a vista ed i crediti correnti (ivi compresi i ricavi della vendita di titoli il cui prezzo non è ancora stato incassato);
3. tutti i titoli, quote/azioni di organismi di investimento collettivo, azioni, obbligazioni, diritti di opzione o di sottoscrizione, strumenti finanziari ed altri investimenti e valori mobiliari di proprietà della società;
4. tutti i dividendi e i frutti che la società deve ricevere in contanti o in titoli e di cui la stessa è a conoscenza;
5. tutti gli interessi maturati non ancora percepiti e tutti gli interessi prodotti fino al giorno di valutazione, dai titoli di proprietà della Sicav, salvo il caso che tali interessi siano compresi nella valutazione di dette attività;
6. le spese di costituzione della società, nella misura in cui non siano state ammortizzate;
7. tutte le altre attività, di qualsiasi natura, compresi i risconti attivi.

Il valore di tali attività è determinato nel modo seguente:

- a) il valore dei contanti in cassa o in deposito, dei titoli e degli effetti pagabili a vista e dei saldi ancora a ricevere, dei risconti attivi, dei dividendi ed interessi conosciuti o scaduti, ma non ancora incassati, è costituito dal valore intero degli stessi, a meno che risulti improbabile che tale valore possa essere incassato, ed in quest'ultimo caso, il valore è determinato sottraendo l'ammontare che la società stimi adeguato al fine di rispecchiare il valore reale di tali attività;
- b) la valutazione dei titoli e/o strumenti derivati ammessi ad una quotazione ufficiale o trattati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico è basata sull'ultima quotazione conosciuta in Lussemburgo, il giorno della valutazione e, se tale titolo è trattato su più mercati in base all'ultima quotazione conosciuta sul mercato principale di tale titolo. Se l'ultima quotazione conosciuta non è rappresentativa, la valutazione si basa sul probabile valore di realizzo che il Consiglio di Amministrazione stima con prudenza e buona fede;
- c) i titoli non quotati o non negoziati in un mercato borsistico o in qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, sono valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede;
- d) le azioni o quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto sono valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto disponibile, come pubblicato da detti organismi;
- e) il valore di ogni posizione in ogni valuta, titolo o strumento derivato basato su valute o tassi di interesse sarà fissato sulla base delle quotazioni fornite da un servizio di pricing selezionato dalla



società. Gli strumenti per cui non è disponibile una tale quotazione vengono valutati su base delle quotazioni fornite da intermediari o market makers di tali strumenti selezionati dalla società; le posizioni in strumenti per i quali non sono disponibili delle quotazioni dai fornitori di prezzi, intermediari o market makers, vengono fissati con prudenza e buona fede dal Consiglio di Amministrazione a sua ragionevole giudizio;

- f) le attività liquide e strumenti del mercato monetario possono essere valutati al loro valore nominale rettificato con gli eventuali interessi maturati o costi;
- g) gli swaps vengono valutati al loro valore equo basato sui titoli sottostanti e sulle caratteristiche dei obblighi sottostanti o in un altro modo che sia conforme alle prassi comuni di contabilità;
- h) tutti gli altri titoli ed altri beni vengono valutati al valore corretto di mercato, determinati in buona fede conformemente alle procedure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad applicare altri principi di valutazione adeguati alle attività della società e/o le attività di un comparto se, a causa di circostanze o eventi straordinari, i metodi di valutazione indicati qui sopra risultano impossibili o inadeguati.

I titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento del comparto interessato sono convertiti in tale divisa in base all'ultimo corso di cambio disponibile.

## **II. Le passività della società sono composte da:**

- 1. tutti i finanziamenti, gli effetti scaduti ed i saldi esigibili;
- 2. tutte le obbligazioni conosciute, scadute o no, ivi comprese tutte le obbligazioni contrattuali venute a scadenza che hanno per oggetto pagamenti in contanti o in natura (ivi compreso l'ammontare dei dividendi da distribuire dalla società ma non ancora pagati);
- 3. tutte le riserve, autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione, in particolare quelle che sono state costituite al fine coprire un potenziale deprezzamento di specifici investimenti della società;
- 4. ogni altro debito della società, di qualsiasi natura esso sia, ad eccezione di quelli rappresentati dai mezzi propri della società. Per la valutazione dell'ammontare di queste altre passività, la società prende in considerazione tutti i costi a carico della stessa comprendendo, senza limitazione, le spese di costituzione e di modifica successiva dello Statuto, le commissioni e spese pagabili al consulente(i) per gli investimenti e/o ai gestori e/o alla società di gestione, ai contabili, ai depositari e agli agenti corrispondenti, agli agenti domiciliatari, alle banche agenti o ad altri mandatari ed impiegati della società, così come ai rappresentanti permanenti della società nei paesi in cui essa è sottoposta a registrazione, le spese di assistenza giuridica e di revisione dei conti annuali della società, le spese di promozione, stampa e pubblicazione dei prospetti di vendita delle azioni, le spese di stampa dei rapporti annuali e infrannuali, le spese per la convocazione e la tenuta dell'assemblea degli azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, le spese di viaggio, in misura ragionevole, di amministratori e direttori, i gettoni di presenza dei direttori, le spese di pubblicazione della registrazione, tutte le imposte e diritti prelevati dalle autorità governative e dalle Borse Valori, le spese di pubblicazione dei prezzi di emissione e di riacquisto così come tutte le altre spese di esercizio, comprese le spese finanziarie, bancarie o di intermediazione sostenute per l'acquisto o la vendita di beni o altro e tutte le altre spese amministrative.

Nel calcolo dell'ammontare globale di tali passività, la società tiene conto, prorata temporis, di quelle spese amministrative ed altre che hanno carattere regolare o periodico;

- 5. Le attività, le passività, gli oneri e le spese non imputabili a un singolo comparto sono imputate in parti uguali a tutti i comparti o, nel caso gli importi lo giustifichino, in proporzione ai patrimoni netti dei rispettivi comparti.

**III.** Ciascuna azione della società per la quale è stata presentata richiesta di riscatto è considerata emessa ed esistente fino alla data del giorno di valutazione nel quale il riscatto è preso in considerazione ed



il prezzo viene considerato come debito della società a partire dalla chiusura di detto giorno fino al pagamento del prezzo stesso.

Ciascuna azione che la società deve emettere in conformità alle domande di sottoscrizione ricevute, è considerata come emessa a partire dalla chiusura del giorno di valutazione del suo prezzo di emissione, ed il suo prezzo è trattato come un importo dovuto alla società fino a che sia stato incassato dalla medesima.

IV. Per quanto possibile, nel calcolo del valore del patrimonio netto si tiene conto di ogni investimento o disinvestimento deciso dalla società fino al giorno della valutazione.

#### **ARTICOLO 11: EMISSIONE, RISCATTO E CONVERSIONE DELLE AZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere in ogni momento delle nuove azioni interamente liberate al prezzo del valore patrimoniale netto del relativo comparto, determinato secondo l'articolo 10 del presente Statuto aumentato delle commissioni di ingresso stabilite dai prospetti di vendita, senza riservare ai vecchi azionisti un diritto preferenziale di sottoscrizione. Ogni remunerazione agli agenti intermediari nel collocamento delle azioni è pagata con le commissioni di cui sopra. Il prezzo determinato in tale modo è pagabile nella valuta di riferimento del relativo comparto entro i quattro giorni lavorativi successivi al giorno in cui il valore patrimoniale netto applicabile viene determinato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad ogni amministratore debitamente autorizzato o ad ogni dirigente della società, o ad ogni altra persona debitamente autorizzata il compito di accettare le sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione di nuove azioni deve, pena la sua nullità, essere interamente liberata e le azioni emesse hanno gli stessi diritti ad interessi e dividendi riservati alle azioni già esistenti al giorno dell'emissione.

Ogni azionista ha il diritto di richiedere, in ogni momento e senza limitazioni, il riscatto di tutte o di parte delle sue azioni dalla società. Il prezzo di riscatto è pagato entro quattro giorni lavorativi successivi alla data in cui è stato fissato il valore patrimoniale netto ed è uguale al valore patrimoniale netto delle azioni determinato secondo le disposizioni dell'articolo 10 sopra riportato, eventualmente dedotto di una commissione di riacquisto come stabilito nei prospetti di vendita della società. Ogni domanda di riscatto deve essere presentata dall'azionista in forma scritta ed alla sede sociale della società in Lussemburgo o presso ogni altra persona giuridica delegata dalla società per il riscatto delle azioni. Se sono stati emessi dei certificati, la domanda deve essere accompagnata dal o da tali certificati e dalla documentazione probante l'eventuale trasferimento di proprietà.

Le azioni riscattate dalla società vengono annullate.

Ogni azionista ha il diritto di richiedere la conversione di tutte o di parte delle sue azioni in azioni di un altro comparto. Tale conversione si effettua con riferimento al valore del patrimonio netto per azione dei differenti comparti, calcolato nel modo previsto dall'articolo 10 del presente Statuto, eventualmente dedotto di una commissione di riacquisto come stabilito nei prospetti di vendita della società.

Il Consiglio di Amministrazione, se ritenuto necessario, può stabilire delle restrizioni alla frequenza delle conversioni e può richiedere il pagamento di commissioni aggiuntive, il cui importo è determinato in modo ragionevole.

Le domande di sottoscrizione, di riacquisto e di conversione sono ricevute presso gli sportelli indicati a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 12: SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO, E DELL'EMISSIONE E DEL RISCATTO DELLE AZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto di uno o più comparti della società, così come l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni nei seguenti casi :



- a) per il periodo durante il quale un mercato o una borsa valori che costituisce il mercato o la principale borsa valori, in cui, di volta in volta, è quotata una parte significativa degli investimenti della società, si trovi chiuso, salvo che per i giorni festivi regolari, o nel periodo durante il quale gli scambi di detto mercato sono soggetti a significative restrizioni o sospesi;
- b) allorché la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualsiasi evento di forza maggiore o che sfugga alla responsabilità o al potere della Società, renda impossibile disporre del proprio patrimonio in condizioni ragionevoli e normali e senza arrecare grave pregiudizio agli interessi degli azionisti;
- c) quando vi sia un'interruzione delle comunicazioni normalmente utilizzate per la determinazione del prezzo di uno qualsiasi degli investimenti della società o dei prezzi correnti di un mercato o di una borsa qualsiasi;
- d) allorché restrizioni in materia di cambi o nei movimenti dei capitali impediscano di effettuare le transazioni per conto della società o allorché le operazioni di acquisto o di vendita relative al patrimonio della società non possano essere realizzate a tassi di cambio normali;
- e) dal momento della convocazione dell'assemblea nel corso della quale venga proposta la liquidazione della società;
- f) nel caso in cui un guasto ai mezzi informatici renda impossibile il calcolo del valore del patrimonio netto.

In circostanze eccezionali che possano influire negativamente sugli interessi degli azionisti, o in caso di richieste di riscatto e di conversione superiori al 10 % del patrimonio netto di un comparto, il Consiglio di Amministrazione della società si riserva il diritto di non fissare il valore delle azioni se non dopo avere effettuato, al più presto, per conto del comparto, le vendite dei valori mobiliari necessarie. In tale caso le domande di sottoscrizione, di riscatto e di conversione in corso di esecuzione sono trattate sulla base del valore netto così calcolato.

I sottoscrittori e gli azionisti che hanno presentato domanda di riscatto o di conversione, sono avvisati della sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto. Le sottoscrizioni e le domande di riacquisto e di conversione in sospeso possono essere ritirate tramite comunicazione scritta, a condizione che la stessa sia ricevuta dalla società prima della cessazione della sospensione.

Le sottoscrizioni e i riscatti in sospeso saranno presi in considerazione il primo giorno di valutazione successivo alla cessazione della sospensione.

#### **4. ASSEMBLEE GENERALI**

##### **ARTICOLO 13: ASSEMBLEE GENERALI**

L'assemblea generale degli azionisti della società, ove regolarmente costituita, rappresenta tutti gli azionisti della società. Essa è dotata di pieni poteri per ordinare, compiere e ratificare tutti gli atti relativi alle operazioni della società.

##### **ARTICOLO 14: ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE**

L'assemblea generale annuale è convocata, in conformità alla legge lussemburghese, presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Lussemburgo indicato nell'avviso di convocazione, il terzo mercoledì del mese di aprile alle ore 10.00. Se questo giorno è un giorno bancario festivo, l'assemblea generale annuale deve essere tenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. L'assemblea generale annuale può essere tenuta all'estero se il Consiglio di Amministrazione constata all'unanimità che delle circostanze eccezionali lo necessitano.

Le altre assemblee degli azionisti possono essere tenute nel luogo e nel giorno specificato dall'avviso di convocazione.

#### **ARTICOLO 15: FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

I quorum ed i termini previsti dalla legge regolano gli avvisi di convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della società nella misura in cui ciò non sia diversamente disposto dal presente Statuto.

Ogni azione dà diritto ad un voto, indipendentemente dal comparto al quale appartiene, fatte salve le restrizioni imposte dal presente Statuto. Un azionista può partecipare all'assemblea designando per iscritto, per telegramma, per telex o per fax un'altra persona come suo rappresentante.

Per quanto non diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto, le delibere dell'assemblea generale degli azionisti debitamente convocata sono prese a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire ulteriori condizioni per la partecipazione all'assemblea degli azionisti.

Inoltre, gli azionisti di ogni comparto si possono costituire in assemblee generali separate deliberando e decidendo alle condizioni di presenza e di maggioranza previste dalla legge lussemburghese per i seguenti punti:

1. attribuzione del risultato annuale di ciascun comparto;
2. qualsiasi cambiamento nello statuto che abbia effetto sui diritti degli azionisti con riguardo a quelli degli azionisti degli altri comparti.

#### **ARTICOLO 16: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

Gli azionisti si riuniscono su convocazione del Consiglio di Amministrazione. Tale avviso, con indicazione dell'ordine del giorno, è inviato per lettera, almeno otto giorni prima dell'assemblea, ad ogni azionista all'indirizzo riportato sul registro degli azionisti. Qualora richiesto dalla legge, l'avviso è inoltre pubblicato sul Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations del Gran Ducato di Lussemburgo, su un giornale lussemburghese e sugli altri giornali che il Consiglio di Amministrazione ritenga adatti allo scopo.

### **5. AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **ARTICOLO 17: AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri; i membri del Consiglio di Amministrazione non devono essere necessariamente azionisti della società.

#### **ARTICOLO 18: DURATA DELLE CARICHE DEGLI AMMINISTRATORI, RINNOVO DEL CONSIGLIO**

Gli amministratori sono eletti dall'assemblea generale per un periodo di un anno; tuttavia, il mandato di amministrazione può essere revocato con o senza giusta causa e/o l'amministratore può essere sostituito in ogni momento su decisione degli azionisti.

Nel caso in cui il posto di un amministratore divenga vacante a causa di morte, dimissioni o altro, gli amministratori rimanenti possono riunirsi ed eleggere, a maggioranza, un amministratore per coprire provvisoriamente le funzioni inerenti al posto divenuto vacante fino alla successiva assemblea degli azionisti.

#### **ARTICOLO 19: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO**



Il Consiglio di Amministrazione può scegliere tra i suoi membri un Presidente e può eleggere sempre tra i suoi membri uno o più vice-presidenti. Il Consiglio di Amministrazione può anche eleggere un segretario che non deve essere necessariamente un amministratore e che è responsabile della tenuta del verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e delle assemblee degli azionisti.

#### **ARTICOLO 20: RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di due amministratori nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede tutte le assemblee generali degli azionisti e tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione; tuttavia in sua assenza, l'assemblea generale o il Consiglio di Amministrazione possono nominare a maggioranza un altro amministratore, o, quando nessun amministratore è presente, qualsiasi altra persona, per assumere la presidenza di tali assemblee e riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina di volta in volta i direttori e procuratori della società, tra cui un direttore generale, eventualmente dei direttori generali aggiunti, segretari aggiunti e altri direttori e procuratori le cui funzioni siano ritenute necessarie per la riuscita degli affari della società. Tali nomine possono essere revocate in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione. I direttori e i procuratori non devono essere necessariamente amministratori o azionisti della società. Se lo Statuto non dispone diversamente, i direttori e i procuratori hanno i poteri e i compiti che sono stati loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione viene inviato un avviso scritto, a tutti gli amministratori, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvo che non vi sia urgenza, in tal caso la natura e i motivi dell'urgenza sono menzionati nell'avviso di convocazione. Nessun avviso di convocazione speciale è richiesto nel caso di riunione del Consiglio di Amministrazione che si tenga ad un'ora e in un luogo fissati da una delibera precedentemente adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni amministratore può partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione designando per iscritto o per cablogramma, telegramma, telex, o fax un altro amministratore come suo rappresentante.

Gli amministratori non possono impegnare la società con la loro firma individuale, a meno che non siano stati espressamente autorizzati da una delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare ed agire validamente solo se almeno la metà degli amministratori è presente o rappresentata alla riunione. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. Nel caso che durante qualsiasi riunione del Consiglio di Amministratore il numero dei voti favorevoli o sfavorevoli ad una risoluzione siano eguali, il voto del Presidente della riunione sarà decisivo.

Le delibere firmate da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono valide ed esecutive come quelle prese al momento di una riunione regolarmente convocata e tenuta. Tali firme possono essere apposte su un solo documento o su più copie della stessa delibera e possono persino essere raccolte per lettera, cablogramma, telegramma, telex, fax o mezzi analoghi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri relativi alla gestione ordinaria e all'esecuzione di operazioni per il perseguimento dello scopo generale della sua gestione a persone fisiche o giuridiche che non devono essere necessariamente membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 21: VERBALE DELLE RIUNIONI**

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente o in sua assenza, da chi presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Le copie o gli estratti dei verbali, i quali possono essere usati in processi giudiziari o altro, sono firmati dal Presidente o dal segretario o da due amministratori, o da ogni altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.



#### **ARTICOLO 22: RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI**

La società è responsabile verso terzi tramite la firma di due amministratori o quella di un direttore o procuratore autorizzato a tale scopo, o la firma di ogni altra persona alla quale siano stati delegati dei poteri speciali dal Consiglio di Amministrazione. Dietro autorizzazione dell'assemblea, il Consiglio può delegare la gestione ordinaria degli affari della società ad uno dei suoi membri.

#### **ARTICOLO 23: POTERI DEI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione applicando il principio della ripartizione dei rischi, determina l'orientamento generale della gestione e della politica di investimento, così come le linee guida da seguire nell'amministrazione della società, entro i limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in conformità della Parte I della Legge.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere che gli investimenti della società sono costituiti da : (i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato ai sensi della Legge, (ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico di uno stato membro della UE, (iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una Borsa Valori di un paese dell'Europa Est o Ovest, dell'Africa, delle Americhe, dell'Asia, dell'Australia e Oceania, o negoziati in un altro mercato nei paesi sopraindicati, a condizione che tale mercato sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, (iv) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione purché nelle condizioni di emissione sia previsto l'impegno di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale di una Borsa Valori o mercato regolamentato, come specificata qui sopra, e che l'ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione, così come (v) qualsiasi altro titolo, strumento o altro bene nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in conformità con la Legge e con i regolamenti applicabili, e pubblicati nel prospetto della società.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di investire fino al 100% del patrimonio di ogni comparto in differenti valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da uno stato membro dell'UE, dai sui enti locali, da uno stato che non faccia parte dell'UE, accettabile dall'autorità di vigilanza lussemburghese e pubblicato nel prospetto della società, o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'UE, o da un altro stato membro dell'OCSE, a condizione che qualora la società decida di avvalersi di questa possibilità, deve detenere in ogni comparto interessato dei valori mobiliari appartenenti ad almeno sei emissioni differenti, e il valore appartenente a una stessa emissione non ecceda il 30% del patrimonio del comparto interessato.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di effettuare degli investimenti della società in strumenti derivati finanziari, inclusi strumenti equivalenti con regolamento differenziale, negoziati in un mercato regolamentato come precisato dalla Legge e/o strumenti derivati finanziari negoziati sul mercato non regolamentato a condizione che, tra l'altro, il sottostante consista in strumenti previsti dall'articolo 41 (1) della Legge, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio estero o valute, in cui la società può investire conformemente ai propri obiettivi di investimento come precisato nei prospetti di vendita.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di investire gli attivi di un comparto con lo scopo di replicare un indice azionario o obbligazionario purché l'indice in questione sia riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese e quindi sia sufficientemente diversificato, rappresenti un benchmark adeguato del mercato di riferimento e venga pubblicato in maniera adeguata.

Salvo sia diversamente previsto dal prospetto della società relativo ad un comparto, la società potrà investire più del 10% del patrimonio di ogni comparto in quote di altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 41 (1) (e) della Legge (OIC).

#### **ARTICOLO 24: CONFLITTO DI INTERESSI**

Nessun contratto e nessuna transazione che la società concluda con altre società o imprese può essere impugnato o viziato dal fatto che uno o più amministratori, dirigenti, o procuratori della società abbiano



un qualsiasi interesse in detta società o impresa, o dal fatto che ne siano amministratori, soci, dirigenti, firmatari o impiegati.

L'amministratore, dirigente o procuratore della società che è amministratore, dirigente, procuratore o impiegato di una società o impresa con la quale la società stipula dei contratti, o con la quale è in rapporti di affari, non è privato, per ragione di tale associazione, del diritto di deliberare, votare e agire per ciò che concerne le materie relative a tale contratto o a tali affari.

Nel caso in cui un amministratore, dirigente o procuratore abbia un interesse personale in qualche affare della società, questo amministratore, dirigente o procuratore della società deve informare il Consiglio di Amministrazione di tale interesse personale e non può deliberare né partecipare tramite il suo voto per tale affare; una relazione deve essere redatta a tale proposito e in relazione all'interesse personale dell'amministratore, dirigente o procuratore nella successiva assemblea degli azionisti.

Il termine interesse personale come utilizzato nella frase precedente, non si applica alle relazioni o agli interessi, posizioni o transazioni che possano in qualche maniera intercorrere con NEW MILLENNIUM Advisory S.A. o con altre società o entità giuridiche stabilite, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 25: INDENNIZZO**

La società può indennizzare ogni amministratore, dirigente o procuratore, i suoi eredi, esecutori testamentari, ed amministratori, per le spese ragionevolmente causate da ogni azione o processo nel quale egli è stato parte in causa come amministratore, dirigente o procuratore della società, o per essere stato, su richiesta della società, amministratore, dirigente o procuratore di ogni altra società di cui la società è azionista o creditrice e dalla quale egli non è indennizzato, a meno che in tali azioni o processi egli venga condannato per negligenza grave o cattiva amministrazione; in caso di riconciliazione extragiudiziale, tale indennizzo è accordato solo se la società è informata dal suo avvocato consulente che l'amministratore, dirigente o procuratore in questione non ha commesso tale inadempimento ai suoi doveri. Il diritto all'indennizzo non esclude altri diritti spettanti all'amministratore, dirigente o procuratore.

#### **ARTICOLO 26: REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

L'assemblea generale può accordare agli amministratori, come remunerazione per le loro attività, una somma fissa annuale, a titolo di gettone di presenza, il cui importo è imputato alle spese generali della società ed è ripartito a discrezione del Consiglio tra i suoi membri.

Inoltre gli amministratori possono essere rimborsati per le spese sostenute per conto della società nella misura in cui tali spese sono ritenute ragionevoli.

La remunerazione del Presidente e del segretario del Consiglio di Amministrazione e quella del o dei direttori generali e dei procuratori sono determinate dal Consiglio.

#### **ARTICOLO 27: CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI E/O GESTORE E BANCA DEPOSITARIA**

La società può concludere una convenzione di consulenza per gli investimenti con uno o più consulenti (**Consulente per gli Investimenti**), al fine di farsi consigliare ed assistere per quando riguarda la politica di investimento della società ai sensi dell'Articolo 23 e può, su base giornaliera e soggetto al controllo generale del Consiglio di Amministrazione, avere pieno potere e discrezione per acquistare e vendere dei titoli ed altre attività della società, ed entrare in transazioni di investimento per conto della società, conformemente ai termini di un contratto scritto. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare, relativamente ad un comparto, la nomina di uno o più sub-consulenti per gli investimenti da parte del Consulente per gli Investimenti, come descritto e conformemente ai relativi prospetti di vendita.

Alternativamente, la società può concludere una convenzione di servizi di gestione con una società di gestione autorizzata dal capitolo 13 della Legge (**Società di Gestione**) ai sensi della quale nomina tale

Società di Gestione per la fornitura dei servizi di gestione degli investimenti, di amministrazione e di promozione.

Nel caso di mancata conclusione o termine di una delle convenzioni sopraindicate in una qualsiasi maniera, la società cambierà immediatamente la sua denominazione sociale dietro richiesta del Consulente per gli Investimenti o la Società di Gestione in un nome che non somigli a quello specificato nell'Articolo I.

Il Consulente per gli Investimenti o la Società di Gestione è remunerato dalla società secondo i termini fissati dalla relativa convenzione, firmata dalla società e dal (dai) Consulente(i) per gli Investimenti, e secondo le disposizioni del prospetto. Oltre questa commissione fissa, calcolata sull'attivo netto della società, può essere pagata una commissione di performance calcolata sull'evoluzione dell'attivo netto.

La società ha concluso una convenzione di custodia con una banca autorizzata ad esercitare l'attività di banca depositaria secondo la legge lussemburghese (**Banca Depositaria**). I valori mobiliari, le liquidità e altre attività autorizzate della società sono detenuti da o all'ordine della Banca Depositaria.

Nel caso in cui la Banca Depositaria decida di recedere dalla convenzione, il Consiglio di Amministrazione designa un'altra banca che agisca in qualità di Banca Depositaria e nomina tale Banca come Banca Depositaria in sostituzione della Banca dimissionaria. Gli amministratori non revocano il mandato alla Banca Depositaria fino a quando un'altra Banca Depositaria venga nominata per agire al posto della precedente.

## **6. SOCIETÀ DI REVISIONE**

### **ARTICOLO 28: SOCIETÀ DI REVISIONE INCARICATA**

Le operazioni finanziarie della società e la sua situazione finanziaria, comprendenti in particolar modo la tenuta della sua contabilità, sono controllate da un revisore esterno che deve soddisfare i requisiti della legge lussemburghese per quanto riguarda la sua onorabilità e la sua esperienza professionale, e che esercita le funzioni prescritte dalla Legge.

Il revisore esterno è nominato dall'assemblea generale annuale degli azionisti per un periodo che termina alla data della successiva assemblea generale degli azionisti.

Il revisore continuerà ad espletare le sue funzioni fino alla sua rielezione o alla nomina di un suo successore. L'incarico al revisore attuale può essere revocato dall'assemblea generale conformemente alle disposizioni della legge lussemburghese.

## **7. CONTABILITÀ ANNUALE**

### **ARTICOLO 29: ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario della società comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

### **ARTICOLO 30: RISULTATI ANNUALI**

Di regola, i redditi ed i guadagni in capitale vengono capitalizzati.

Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea generale annuale degli azionisti la distribuzione di un dividendo in contanti entro i limiti previsti dalla Legge. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre decidere il pagamento di un dividendo ad interim dell'esercizio che si è concluso o di quello in corso nel rispetto delle disposizioni di legge.

I dividendi non richiesti entro i cinque anni successivi alla data del loro pagamento si prescrivono agli aventi diritto e ritornano alla società.

## **8. LIQUIDAZIONE, LIQUIDAZIONE E FUSIONE DEI COMPARTI**

### **ARTICOLO 31: LIQUIDAZIONE**

La liquidazione della società verrà effettuata con le modalità previste dalla Legge.

Nel caso in cui il capitale sociale della società sia inferiore ai due terzi del capitale minimo, gli amministratori devono sottoporre la decisione dello scioglimento della società all'assemblea generale che delibererà senza condizioni di quorum di presenza e con la maggioranza semplice delle azioni rappresentate nell'assemblea.

Se il capitale sociale della società è inferiore ad un quarto del capitale minimo, gli amministratori devono sottoporre la decisione dello scioglimento della società all'assemblea generale che delibera senza condizioni di quorum di presenza; lo scioglimento potrà essere deliberato dagli azionisti che possiedono un quarto delle azioni rappresentate nell'assemblea.

La convocazione deve essere fatta in modo che l'assemblea venga tenuta entro quaranta giorni dalla data di constatazione che l'attivo netto è divenuto inferiore rispettivamente ai due terzi o al quarto del capitale minimo. Inoltre, la società potrà essere sciolta per decisione di un'assemblea generale che delibera in conformità alle disposizioni statutarie in materia. Le domande di sottoscrizione, di riscatto e di conversione saranno evase sino alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea generale che dovrà deliberare sulla liquidazione della società.

Le decisioni dell'assemblea generale o del tribunale che stabiliscono lo scioglimento e la liquidazione della società sono pubblicate sul Mémorial e su tre giornali a diffusione adeguata fra cui almeno un giornale lussemburghese. Dette pubblicazioni sono effettuate a richiesta del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento della società si procederà alla liquidazione per mezzo di uno o più liquidatori nominati in conformità allo statuto della società ed alla Legge. Il ricavato netto della liquidazione sarà distribuito ai detentori di azioni in proporzione al numero di azioni possedute. Gli importi non reclamati dagli azionisti al momento della liquidazione saranno depositati presso la Caisse des Consignations in Lussemburgo. Qualora gli importi depositati non venissero reclamati prima della scadenza del termine di prescrizione (30 anni) non potranno più essere ritirati.

### **ARTICOLO 32: LIQUIDAZIONE E FUSIONE DEI COMPARTI**

Il Consiglio di Amministrazione può decidere la liquidazione di uno o più comparti nel caso di importanti cambiamenti della situazione politica ed economica che rendano, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione, questa decisione necessaria e nel caso specificato quando il valore dall'attivo netto di un comparto divenga inferiore a € 1.000.000 durante un periodo di almeno 6 mesi.

Salvo parere contrario del Consiglio di Amministrazione, la Società può, in attesa dell'esecuzione della liquidazione, continuare a riacquistare le azioni del comparto del quale è stata decisa la liquidazione stessa. Per questi riscatti, la società si basa sul valore del patrimonio netto calcolato in modo da tener conto delle spese di liquidazione, ma senza addebitare alcuna commissione di rimborso od altra ritenuta. Le spese di costituzione capitalizzate, vengono ammortizzate integralmente a partire dal momento in cui è stata presa la decisione della liquidazione. Il ricavato della liquidazione è riconosciuto a ciascun azionista in proporzione al numero di azioni possedute.

Le somme che non sono state reclamate dagli azionisti o dagli aventi diritto al momento della chiusura della liquidazione del o dei comparti, vengono custodite presso la Banca Depositaria per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere da tale data. Trascorso questo termine, gli importi vengono depositati presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo.

Nel caso di importanti cambiamenti della situazione politica od economica che influiscano sulla gestione di uno o più comparti, o nel caso che l'ammontare del patrimonio netto non sia più sufficiente o non permetta di effettuare una gestione adeguata, il Consiglio di Amministrazione può decidere la chiusura di uno o più comparti tramite la fusione con uno o più altri comparti della società (fusione).



Per un periodo di almeno un mese a partire dalla data di pubblicazione della decisione della fusione, gli azionisti del o dei comparti interessati possono chiedere il riscatto delle loro azioni senza spese e ciò anche quando per il o i comparti sono sospesi i riscatti. Alla scadenza di tale periodo, la decisione relativa alla fusione obbliga l'insieme degli azionisti che non hanno fatto ricorso alla possibilità sopra descritta.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione relativamente a quanto sopra sono oggetto di pubblicazione nei termini previsti per gli avvisi finanziari.

#### **ARTICOLO 33: SPESE A CARICO DELLA SOCIETÀ**

Le spese di costituzione e lancio della società sono state interamente ammortizzate.

Queste spese possono essere ammortizzate in un periodo che non superi i primi 5 esercizi fiscali.

La società tiene a suo carico tutte le spese operative previste dall'articolo 10, sub 4.

#### **ARTICOLO 34: MODIFICA DELLO STATUTO**

Il presente Statuto può essere modificato nei tempi e luoghi decisi dall'assemblea generale degli azionisti sottoposta alle condizioni di quorum e di voto richieste dalla legge lussemburghese.

Ogni modifica riguardante i diritti degli azionisti di un comparto di azioni è inoltre soggetta agli stessi requisiti di quorum e di maggioranza di voto del relativo comparto.

#### **ARTICOLO 35: DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, le parti fanno riferimento alle disposizioni della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche, e della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli Organismi di Investimento Collettivo.

\*\*\*\*\*